



APPALTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO “VALERIANI” E CAMPI DA CALCIO CIRCOSTANTI

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO
COSTITUITO DA STADIO “VALERIANI” E CAMPI DA CALCIO CIRCOSTANTI
PER IL PERIODO 01/08/2023 - 30/06/2027
CON EVENTUALE RINNOVO PER IL PERIODO 01/07/2027 – 30/06/2029**

ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Rubiera affida al “Gestore” la gestione dell’impianto sportivo situato in Via Aldo Moro-Stradello Mari costituito da:

- STADIO VALERIANI - terreno di gioco, n. 2 campetti in sintetico per allenamenti, palazzina adibita a spogliatoi e uffici con relativi impianti, recinzioni e reti di protezione, impianti di illuminazione, tribuna con locale magazzino e servizi igienici, n. 2 pozzi per l’irrigazione dotati di autoclave
- CAMPO B - terreno di gioco, impianti di illuminazione, reti di protezione e recinzione, complesso spogliatoi
- CAMPO C – terreno di gioco in erba sintetica per il calcio a 7

La gestione inoltre comprende la disponibilità d’uso della palazzina adibita ad uffici e servizi, per la quale è stato stimato un valore d’utilizzo annuale pari ad € 2.200,00 oltre ad iva.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dal 01/08/2023 al 30/06/2027.

Alla scadenza naturale del contratto, ove ricorrano le condizioni di legge, l’ente si riserva la facoltà di procedere al rinnovo, previsto dall’art. 35, c. 4 del Dlgs n. 50/2016, per un ulteriore periodo massimo di due anni dal 01/07/2027 – 30/06/2029. Tale facoltà dovrà essere comunicata al soggetto gestore almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto.

L’ente si riserva inoltre la facoltà, se necessario, di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente (c.d. proroga tecnica), secondo quanto previsto all’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo previsto per la gestione dell’impianto in oggetto, per il periodo dal 01/08/2023 al 30/06/2027, è stato definito come indicato nel seguente del presente articolo.

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto (comprensivo dell’eventuale rinnovo e dell’eventuale proroga), è pari a:

Importi iva esclusa se dovuta per legge

	Periodo 1/08/2023- 30/06/2027 (47 mesi)	Eventuale rinnovo due anni	Eventuale proroga 6 mesi	Valore complessivo (art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016)
Importo base di gara	€ 252.233,33	€ 128.800,00	€ 32.200,00	€ 413.233,33
Oneri di sicurezza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



APPALTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO "VALERIANI" E CAMPI DA CALCIO CIRCOSTANTI

(non ribassabili)				
Importo totale	€ 252.233,33	€ 128.800,00	€ 32.200,00	€ 413.233,33
Di cui Costi manodopera	€ 82.250,00	€ 42.000,00	€ 10.500,00	€ 134.750,00

Tale corrispettivo, che verrà determinato nel suo preciso importo a seguito dell'aggiudicazione, verrà liquidato a seguito di presentazione di fatture trimestrali.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica all'ufficio individuato dall'ente al ricevimento delle stesse, secondo il Codice Univoco Ufficio che sarà comunicato al gestore. Su ogni fattura dovrà essere obbligatoriamente indicato il CIG. La liquidazione verrà effettuata a mezzo di mandato di pagamento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture.

Il gestore è tenuto, al termine dell'anno di gestione, a redigere una rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute.

Il corrispettivo sarà aggiornato annualmente, a decorrere dal 1/07/2024, in funzione della variazione media annuale dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia (indice F.O.I.).

ART. 4 - CAUZIONE CONTRATTUALE

Prima della stipula del contratto, a garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, il gestore dovrà prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (art. 103 del del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i) - una cauzione definitiva nella misura pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante fidejussione bancaria o assicurativa; sono previste riduzioni del deposito cauzionale per le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia fidejussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 5 – MODALITA' DI GESTIONE

Apertura impianti

Il gestore deve garantire l'accesso a tutti i campi da calcio oggetto del presente capitolato nel rispetto degli orari prestabiliti e precisamente:

- dal lunedì al sabato dalle 14.00 alle 24.00
- la domenica e i festivi dalle 08.00 alle 24.00

Gli orari stabiliti prevedono la disputa di partite di campionato, tornei, allenamenti settimanali e/o giornalieri. L'affidamento dell'uso degli spazi verrà definito dal servizio Sport del Comune, al quale le società/associazioni interessate presenteranno specifica richiesta per lo svolgimento delle loro attività.

Obblighi aggiuntivi

Il gestore, nell'ambito della promozione sportiva, è tenuto a garantire l'utilizzo dell'impianto affidatogli in gestione con il presente contratto:

- a) per l'attività calcistica delle società autorizzate dall'ente;



APPALTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO "VALERIANI" E CAMPI DA CALCIO CIRCOSTANTI

- b) per sostenere interventi promozionali a carattere sportivo e ricreativo che l'Amministrazione Comunale intenderà attivare in corso d'anno, in accordo tra le parti.

ART. 6 - ONERI A CARICO DEL GESTORE

Sono a carico del gestore:

1. la tariffa rifiuti relativa all'impianto in oggetto;
2. la manutenzione ordinaria degli impianti e dei servizi, secondo i programmi di intervento predisposti in accordo con il servizio competente dell'ente, con particolare riferimento alla manutenzione annuale del manto erboso dei campi da gioco. Per manutenzione ordinaria si intende a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - tinteggiature interne;
 - riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni;
 - riparazione e sostituzione di rubinetterie;
 - cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione ad esclusione dei fari di illuminazione dei campi;
 - tenuta in efficienza dei pozzi a camicia all'interno del campo "Valeriani";
 - sfalcio dei campi con delimitazione in gesso;
 - manutenzione del campo in erba sintetica
 - necessarie sostituzioni di tutte le parti mobili dei campi da gioco (reti, pali delle porte, bandierine), escluso interventi per omologazione campi che richiedano interventi strutturali o di una certa entità economica;
 - gli oneri derivanti dallo sgombero della neve nell'interno dell'impianto per l'agibilità dello stesso e all'esterno, secondo le disposizioni emanate in materia dal Comune
 - pulizia periodica del sistema di scarico delle acque meteoriche degli spogliatoi del campo B (grondaie, pluviali e pozzetti);
3. la tenuta in efficienza dei defibrillatori, controllando periodicamente il livello di carica delle batterie e la scadenza delle piastre, la cui sostituzione è a carico del gestore;
4. la garanzia del rispetto del Regolamento Comunale di utilizzo degli impianti sportivi al coperto;
5. la comunicazione al servizio Sport del Comune di eventuali presenze non calendarizzate e del non utilizzo da parte delle società/associazioni sportive di spazi assegnati
6. la pulizia giornaliera degli spogliatoi a servizio dei diversi campi da calcio
7. l'accensione e lo spegnimento dei fari e la chiusura totale dell'impianto sportivo a fine giornata o comunque al termine dell'utilizzo giornaliero;
8. il servizio di vigilanza durante lo svolgimento delle partite, predisposto nel seguente modo:
 - rispetto all'ingresso atleti: consentire l'accesso ai soli giocatori, arbitri e dirigenti;
 - rispetto all'utilizzo della tribuna: controllo dell'accesso e delle restanti parti del campo "Valeriani" in accordo con la gestione del locale bar/biglietteria annesso all'impianto.

Gli interventi relativi allo sfalcio d'erba (comprensivo delle finiture a mano) dovranno essere condotti con strumenti idonei sul Campo "Valeriani" e Campo "B" con l'uso del deposito dello sfalcio per la raccolta a carico del gestore della raccolta rifiuti, su richiesta diretta del gestore.

Il gestore espleta i compiti riferiti al servizio di gestione mediante utilizzo di macchinari, strumenti ed attrezzature proprie e/o di proprietà comunale, il cui uso sia regolamentato da apposita concessione dell'Ente, o comunque nella propria, legittima disponibilità (noleggio).

Il gestore si impegna e si obbliga a mantenere comunque l'impianto in perfetto stato di efficienza e di conservazione, per tutta la durata del contratto.

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguiti sotto l'osservanza delle direttive impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale. Il Gestore si obbliga a mantenere, in ogni caso, gli impianti in



APPALTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO "VALERIANI" E CAMPI DA CALCIO CIRCOSTANTI

perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterli riconsegnare all'Amministrazione Comunale in perfetto stato di funzionalità al termine del contratto.

Le spese di funzionamento (energia elettrica e acqua) del servizio lavanderia, nel caso in cui venga utilizzato, sono a totale carico del soggetto gestore, che provvederà a corrispondere al Comune i consumi effettuati.

ART. 7 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune:

- il controllo e verifica sulla gestione e conduzione dell'impianto;
- gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria che richiedono l'utilizzo di macchine operatrici complesse, in dotazione ai servizi esterni comunali e la sostituzione dei fari dei campi da gioco;
- la gestione delle caldaie inteso come affidamento al terzo responsabile della gestione, manutenzione e conduzione presenti nella palazzina spogliatoi del campo sportivo "Valeriani" e del Campo "B" e relativi adempimenti;
- la verifica periodica degli impianti elettrici, di messa a terra, estintori;
- le utenze relative agli impianti, ad esclusione della tariffa rifiuti
- la definizione delle tariffe di utilizzo dello stadio Valeriani e dei campi da calcio
- la definizione del calendario di utilizzo annuale degli impianti da parte delle associazioni/società calcistiche.

ART. 8 – RESPONSABILITA' DEL GESTORE

Il Gestore assume, nel periodo di durata del contratto, per quanto di propria competenza, la veste legale di "gestore dell'impianto" con le relative facoltà ed obbligazioni.

Egli è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile dell'attività di gestione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali, il Comune da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in concessione. A tal fine il "Gestore" è tenuto a presentare, prima della stipula del contratto, apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi inerenti il servizio appaltato contro i rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il gestore si avvalga), con un massimale di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000,00.

Il Gestore esonera il Comune da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante da:

- a) il rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso gestore ed il personale da lui impiegato per i lavori e la gestione;
- b) il regolare utilizzo pubblico dell'impianto, l'incolumità delle persone che lo utilizzano in riferimento all'attività sportiva gestita direttamente dalla società e, per quanto di propria competenza, la sicurezza delle attrezzature date in gestione.

Il gestore è responsabile del comportamento e della riservatezza del proprio personale e sarà ritenuto responsabile di ogni indiscrezione o manomissione dei beni, che, ove riscontrata, potrà essere imputabile al personale incaricato del servizio.

Il gestore è tenuto altresì a tutti gli adempimenti di carattere fiscale, previdenziale e contributivo, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in merito.

Qualora il Gestore nell'adempimento dei compiti derivanti dalla presente gestione utilizzi personale dipendente/socio, deve applicare nei loro confronti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.



APPALTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO "VALERIANI" E CAMPI DA CALCIO CIRCOSTANTI

ART. 9 - SICUREZZA

Il gestore, per quanto di propria pertinenza, si assume ogni onere in relazione all'applicazione ed al rispetto del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Il gestore si impegna ad applicare e a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori e/o soci e/o ad essi equiparati.

Al gestore spetta l'onere di controllare e tenere in efficienza le attrezzature destinate al primo soccorso, secondo la normativa vigente.

Nell'eventualità della presenza di lavoratori di altre aziende per ogni e qualsiasi motivo (ad esempio manutenzioni varie, ecc...) il gestore si impegna con gli altri eventuali Datori di Lavoro (art. 26, D. Lgs. 81/2008):

- a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto

- a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle eventuali interferenze tra i lavori delle diverse aziende presenti.

Il gestore, nell'assumere gli obblighi e le responsabilità connesse alla applicazione del D. Lgs. 81/2008, dovrà provvedere alla informazione e formazione del personale (in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, pronto soccorso, antincendio, ecc...) e ad effettuare, in accordo con il Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi del Comune, le prove di evacuazione sulla base del piano di emergenza ed evacuazione predisposto dal Comune stesso, nonchè tutto quant'altro necessario per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 stesso.

Gli addetti hanno l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme inerenti la sicurezza in applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008.

E' fatto assoluto divieto al Gestore di manomettere o modificare gli impianti elettrici, idrici e antincendio.

In relazione al servizio oggetto dell'appalto non si rilevano interferenze che rendano necessario procedere alla redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) ai sensi del D. Lgs. 81/2008. Nel caso in cui dovessero emergere interferenze a seguito dell'aggiudicazione, si provvederà a predisporre il DUVRI prima dell'avvio del contratto.

I costi della sicurezza da interferenze sono pertanto stimati pari a zero.

ART. 10 – SUBAPPALTO

Il Gestore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio di gestione. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni contenute nell'art 105 del D.Lgs. 50/2016. Il gestore deve indicare in sede di gara le parti di servizio che intende subappaltare.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del Codice.

ART. 11 - NORME ANTIPEDOFILIA

Il gestore si obbliga a rispettare quanto stabilito dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, che ha inserito il seguente articolo 25-bis "Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro" nel d.p.r. 313/2002. Tale norma dispone: "1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00".



APPALTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO "VALERIANI" E CAMPI DA CALCIO CIRCOSTANTI

L'eventuale violazione degli obblighi previsti dalla normativa citata configura una grave violazione del contratto in essere con l'Amministrazione, che comporterà la risoluzione del medesimo.

ART. 12 – CLAUSOLA SOCIALE

Non si prevede di applicare le disposizioni di cui all'art. 50 Dlgs n. 50/2016 in quanto il gestore uscente ha dichiarato di non avere dipendenti.

ART. 13 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Il Comune ha la facoltà in qualsiasi momento di ispezionare gli impianti a mezzo del proprio personale o di incaricati. In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l'ente invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'ente, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, il Comune si riserva di applicare le seguenti penali, che verranno dedotte dal pagamento della fattura relativa al periodo o sulla cauzione:

- nel caso di inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio si applicherà una penale di € 300,00;
- il mancato invio della rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute di cui all'art. 3 del presente capitolato, determinerà l'applicazione di una penale di €100,00.

Il Comune ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale, oltre all'applicazione delle succitate penali, di provvedere altrove, anche a costi superiori con diritto di rivalsa nei confronti del gestore inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione.

L'applicazione di qualsiasi tipo di penali tra quelle sopra indicate non precluderà il diritto dell'ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti in conseguenza di inadempienze e/o violazioni delle norme contrattuali.

ART. 14 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modif. ed integrazioni. Il "Gestore" si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori ed i sub-contrattanti apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assume gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modif. ed integrazioni.

Il Gestore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contrattante) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis Legge n. 136/2010, testo vigente, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 15 - OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il gestore, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune medesimo, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il gestore si impegna inoltre a rispettare, per quanto compatibili, il d.p.r. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'ente, rinvenibile sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente". Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 infatti, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a



APPALTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO “VALERIANI” E CAMPI DA CALCIO CIRCOSTANTI

qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi all’Amministrazione. Il contratto sarà pertanto risolto in caso di violazione da parte del gestore degli obblighi derivanti dai citati codici.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. Codice civile, previa diffida del Responsabile del Servizio Sport ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il rapporto di gestione in qualunque tempo, previa comunicazione scritta all’aggiudicatario, da inviarsi mediante raccomandata A/R o PEC.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, al gestore è dovuto solo il compenso previsto per i servizi svolti fino a quel momento, ferma la rifusione di eventuali danni derivanti all’ente e agli utenti per la cessazione o modifica del servizio a seguito della predetta risoluzione per colpa della ditta.

Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del gestore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di formalità di sorta.

In caso di fallimento del gestore il Comune riterrà risolto l’affidamento della gestione, ai sensi dell’art. 81, 2° comma, del R.D. 16.03.1942, n. 267 e s.m.i.

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, previo accordo tra le parti, nel caso in cui emergessero nuove e diverse condizioni, tali da rendere conveniente per l’ente l’interruzione anticipata.

Il Comune potrà recedere dal contratto, come previsto dall’art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012, qualora si rendessero disponibili convenzioni Consip o Intercent-ER i cui parametri qualità-prezzo siano migliorativi rispetto al contratto in essere. In tal caso si applica quanto previsto dall’art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il “Comune”, ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, informa il “Gestore” che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà redatto e stipulato in forma pubblica amministrativa.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto quali, a titolo di esempio: tasse di bollo, registro, postali, di notifica, per copie, stampe, diritti di segreteria e simili, sono a totale carico del “Gestore”.

ART. 19 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia in relazione la validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del contratto o al medesimo connesso, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie saranno deferite in via esclusiva al Foro di Reggio Emilia.